

INDICE

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti
3. Definizioni
4. Terminologia generale
5. Responsabilità
6. RegISTRAZIONI
7. Criteri di qualifica degli ispettori
8. Criteri di competenza del personale incaricato a svolgere il riesame della domanda, il riesame dei risultati della valutazione e la decisione relativa alla certificazione
9. Richiesta di certificazione e valutazione preliminare
10. Modalità di esecuzione degli audit
11. Delibera ed emissione del certificato
12. Mantenimento della certificazione
13. Rinnovo della certificazione
14. Trasferimento dei certificati
15. Requisiti specifici “Impresa individuale”
16. Variazione del certificato da “Impresa individuale” a “Impresa” e viceversa

Descrizione della revisione	<i>Rev. 7: Aggiornamento nuovi moduli</i>
-----------------------------	---

	Reparto	Data	Nome	Firma
Preparazione :	IS	2019/07/24	Luciano Grugni	F.to L. Grugni
Verifica :	RQIS	2019/07/25	Fabio Pes	F.to F. Pes
Approvazione :	RD-IS	2019/07/25	Paolo Marcone	F.to P. Marcone

1. Scopo e campo di applicazione

Scopo della procedura è definire le modalità adottate da TÜV Italia per la gestione delle attività di verifica necessarie alla certificazioni delle aziende che erogano servizi di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 e di impianti fissi di protezione antincendio ed estintori, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008.

2. Riferimenti

I principali riferimenti per la conduzione dell'attività di verifica e certificazione sono i seguenti:

Ente emittente	Riferimento	Descrizione
UNI CEI EN ISO/IEC	UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	Requisiti per Organismi che certificano Prodotti, Processi e Servizi
ACCREDIA	RG-01	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione
ACCREDIA	RG-09	Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA
ACCREDIA	Schema di accreditamento	Schema di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146.
ACCREDIA / MATTM	Rif. ACCREDIA: DC2013UTE091 del 22/05/2013 Rif. MATTM: Prot. 039745/SEC del 9/7/2013	Proposta semplificazione dei Regolamenti Tecnici RT-29 e RT-30 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra) da Accredia e risposta del MATTM
Parlamento Europeo e del Consiglio	Regolamento CE n. 517/2014 del 14 luglio 2014	REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
Commissione delle Comunità Europee	Regolamento CE n. 1516/2007	che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Commissione delle Comunità Europee	Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2015/2067	Stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e

		condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Commissione delle Comunità Europee	Regolamento CE n. 304/2008	Requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Commissione delle Comunità Europee	Regolamento CE n. 1497/2007	che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
Presidente della Repubblica Italiana	DPR 146 del 16/11/2018	Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
ISO	UNI ISO 14064-1 :2006	Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione
ISO	UNI ISO 14064-2 :2006	Gas ad effetto serra - Parte 2: Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione"
ISO	UNI ISO 14064-3 :2006	Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra
ISO	UNI ISO 14065:2007	Gas ad effetto serra - Requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento
TÜV Italia	R-PRD	Regolamento per le certificazioni di prodotto ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 45004

3. Definizioni

Si applicano le definizioni riportate nell'Art. 2 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nell'Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 304/2008, e nell'Art. 2 del DPR 146/2018.

Si richiamano di seguito alcune di queste definizioni, facendo riferimento per le altre ai documenti citati:

- I **gas fluorurati ad effetto serra**, gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I del Regolamento (CE) 842/2006 nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- **Organismo di valutazione della conformità**, organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.
- **Organismo di certificazione** (in accordo al DPR 146/2018), un organismo di valutazione della conformità, in possesso del pertinente certificato di accreditamento, designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il rilascio dei certificati alle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2 del DPR 146/2018.
- **Banca dati**: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16 del DPR 146/2018;

- **Operatore**, una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operato.
- **Applicazione o apparecchiatura fissa**, un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento.
- **Installazione**, l'assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio.
- **Manutenzione e riparazione**, tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite di cui, rispettivamente, all'articolo 2, paragrafo 14, e all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite.
- **Smantellamento**: la chiusura finale e l'interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.

4. Terminologia generale

Per la terminologia utilizzata nel presente documento valgono le definizioni riportate nelle seguenti normative:

- UNI CEI EN 45020:2007: "Normazione ed attività connesse –Vocabolario generale";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali"

5. Responsabilità

È responsabilità del personale che opera la certificazione delle aziende, oggetto della presente procedura come riportato al § 1, attenersi, rispettare e far rispettare le regole indicate nella presente procedura.

6. Registrazioni

Il processo di certificazione delle imprese in accordo allo schema FLI è regolato dai seguenti documenti e registrazioni e di schema:

R-PRD	Regolamento per la certificazione di prodotto in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
FLI_01	Procedura schema FLI
C01	Modulo informativo - Richiesta di offerta
C03	Offerta
C04	Contratto (Allegato 2 dell'Offerta controfirmata)
C05_2015/2067	Allegato tecnico Reg. UE 2015/2067
C05_304/2008	Allegato Tecnico Reg. 304/2008
INC01	Incarico di lavoro
RP - FLI	Rapporto di verifica
C14	Dichiarazione per il mantenimento della certificazione
MANT_FL I	Valutazione requisiti mantenimento della certificazione
T_FL I	Tariffario certificazione schema FLI
	Fac-simile del certificato
C06	Dichiarazione per la certificazione – impresa individuale
C15	Questionario informativo Transfer Audit

7. Criteri di qualifica degli ispettori

Per quanto riguarda la selezione e qualifica degli ispettori che operano gli audit per la certificazione delle imprese, si applicano i criteri generali degli schemi di certificazione di prodotto come riportati nella Procedura PDIS – 02, con le seguenti precisazioni.

Gli auditor dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conoscenza approfondita della legislazione europea e di quella nazionale inerente la regolamentazione dei processi di controllo delle perdite, recupero, installazione e manutenzione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, e di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
- b) conoscenze approfondite dei processi inerenti il settore impiantistico, ivi inclusi i processi di saldatura o brasatura, con particolare riferimento agli impianti di cui al precedente punto a).
- c) conoscenza delle procedure di audit/ispezioni di processo

Il Gruppo di Verifica Ispettivo (GVI) sarà composto da auditor (e, ove necessari, da esperti tecnici), che dispongano della competenza complessiva adeguata per svolgere l'audit.

8. Criteri di competenza del personale incaricato a svolgere il riesame della domanda, il riesame dei risultati della valutazione e la decisione relativa alla certificazione

Per quanto riguarda la selezione e qualifica degli ispettori che operano gli audit per la certificazione delle imprese, si applicano i criteri generali degli schemi di certificazione di prodotto come riportati nella Procedura PDIS – 02.

I criteri dovranno considerare inoltre i seguenti elementi:

- a. conoscenza dei principi, delle prassi e delle tecniche di audit per gli schemi di accreditamento sui gas fluorurati a effetto serra;
- b. conoscenza della normativa tecnica applicabile e della seguente legislazione e normativa cogente in materia di gas fluorurati ad effetto serra:
- c. D.P.R. n. 146/2018
- d. Regolamento (UE) n. 517/2014
- e. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067
- f. Regolamento (CE) n. 304/2008
- g. Regolamento (CE) n. 1516/2007
- h. Regolamento (CE) n. 1497/2007
- i. Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

La persona o il comitato che prende le decisioni relative alla certificazione può avvalersi di un esperto, con il diritto di veto, in possesso di competenze specifiche pari a quelle dell'auditor del GVI.

9. Richiesta di certificazione e valutazione preliminare

Per quanto riguarda il processo di richiesta di offerta, quotazione ed emissione dell'offerta, riesame e conferma dell'ordine, si fa riferimento alla procedura generale valida per gli schemi di certificazione di prodotto in accordo alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con le seguenti precisazioni.

L'impresa che intende richiedere la certificazione in accordo al Regolamento (UE) 2015/2067 e al Regolamento (CE) 304/2008 deve fornire preventivamente a TÜV Italia:

- a) l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 (di seguito denominato Registro telematico nazionale) (in fase di certificazione iniziale);
- b) il fatturato specifico; l'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere;
- c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un

numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito o presunto (in fase di certificazione iniziale).

L'impresa inoltre deve prendere atto del tariffario T-FLI ed accettare le condizioni previste per lo schema di certificazione specifico.

TÜV Italia valuta le informazioni fornite dall'impresa e conferma l'esecuzione dell'audit iniziale, comunicando data e ispettore incaricato della verifica, utilizzando il modulo C06 o tramite specifica informazione scritta via mail.

10. Modalità di esecuzione degli audit

Nella pianificazione ed esecuzione degli audit, TÜV Italia applica i criteri generali della conduzione degli audit, utilizzando in particolare lo strumento di verifica rappresentato dalla checklist e rapporto di verifica predisposto per lo schema specifico.

In sede di pianificazione della verifica a seguito della sottoscrizione del contratto, TÜV Italia invierà all'impresa un "Allegato Tecnico" con la definizione dei requisiti specifici che deve soddisfare, inclusa la lista di attrezzature richieste per lo svolgimento dell'attività.

La prima verifica per l'emissione del certificato si svolge presso una sede locale dell'impresa e riguarda la soddisfazione di alcuni requisiti generali di organizzazione e gestione ed alcuni aspetti operativi specifici del servizio oggetto di certificazione, come precisato nel disciplinare di servizio e nella checklist di verifica. L'audit iniziale ha una durata standard di 0,25 giorni (2 ore); i tempi di trasferimento per il raggiungimento della sede sono da considerarsi aggiuntivi.

L'audit, condotto da personale TÜV Italia, darà evidenza dei seguenti aspetti:

- a. riferimenti relativi all'iscrizione, come impresa, nel Registro telematico nazionale;
- b. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto; l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della categoria I;
- c. disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Sarà effettuato un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa intende svolgere.
- d. procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- e. modalità di gestione dei reclami e ricorsi.


I rilievi, relativi alla documentazione, all'organizzazione, alle condizioni operative, risultanti dall'audit, possono essere classificati come carenza o commento.

- **Carenza (CA)**, che evidenzia una carenza del sistema di gestione e non consente l'emissione del certificato. L'organizzazione deve pianificare ed attuare le necessarie azioni correttive e darne evidenza a TÜV Italia, generalmente con l'invio di evidenze documentali. Nel caso la verifica di soluzione sia impossibile sulla base di evidenze documentali, TÜV Italia concorda con l'impresa una verifica supplementare in sito.
- **Commento (COM)**, non pregiudica il giudizio di conformità, consente il rilascio del certificato. Di fatto rappresentano spunti di miglioramento o lievi scostamenti dello stesso rispetto ai requisiti, che non pregiudicano l'efficacia in relazione allo svolgimento delle attività. L'organizzazione si impegna a prendere in carico il rilievo e quanto attuato sarà oggetto di verifica nelle attività di mantenimento. deve prendere in carico i commenti e trattarli come se scaturissero da verifiche ispettive interne; la verifica dell'attuazione degli stessi avverrà in occasione dell'audit successivo.

Al termine dell'audit viene consegnato il relativo rapporto, integrato eventualmente dall'elenco dei rilievi.

Se nel corso dell'audit si riscontrano situazioni e condizioni diverse da quelle dichiarate dall'organizzazione in fase di pianificazione dell'audit e/o analisi preliminare, TÜV Italia si riserva il diritto di notificare all'organizzazione la necessità di rivedere le condizioni contrattuali.

L'iter di verifica si svolge come di seguito riportato.



11. Delibera ed emissione del certificato

La certificazione ed il mantenimento della stessa sono subordinati al pagamento, secondo quanto specificato nell'apposito Tariffario per la certificazione, delle seguenti quote:

- Presentazione domanda di certificazione
- Esame della documentazione
- Verifica ispettiva in sito (se svolta)
- Rilascio della certificazione e registrazione sul Portale telematico nazionale Fgas
- Certificato digitale

Il Comitato di Delibera visti i documenti relativi al procedimento di certificazione:

- richiesta di certificazione (C01);
- offerta (C03)
- contratto (C04);
- rapporto di audit;
- eventuali evidenze aggiuntive

valuta le condizioni per il rilascio del certificato e delibera per l'emissione.

Il certificato contiene le seguenti informazioni:

- Nome e Logo dell'organismo di certificazione TÜV Italia
- Nome completo, ragione sociale e indirizzo della sede legale dell'impresa
- Numero di certificato
- Dicitura "Impresa" o "Impresa individuale"
- Il seguente scopo: "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse con dimensione massima del carico senza limiti in kg" oppure "installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento di impianti apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra";
- le norme di certificazione applicabili (es.: D.P.R. n. 146/2018, Regolamento (CE) n. 304/08 oppure D.P.R. n. 146/2018, Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067) e la seguente dicitura: Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018;
- Luogo e Data di emissione della certificazione
- Data di prima emissione e di scadenza del certificato
- Firma del Legale Rappresentante dell'organismo di certificazione TÜV Italia

La data di emissione del certificato è quella nella quale è stato completato l'ultimo processo di valutazione (esame e documentazione). In accordo allo Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018 la durata di validità del certificato è quinquennale. Di conseguenza viene calcolata la data di scadenza della certificazione e riportata sul certificato. In caso di rinnovo la data di scadenza viene calcolata sulla base della data di prima emissione del certificato.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di delibera/completamento del processo di valutazione, TÜV Italia inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale di cui al DPR 146/2018 le informazioni relative all'impresa che ha ottenuto il certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

Le registrazioni relative al processo di certificazione saranno conservate per la durata almeno di due cicli di certificazione (10 anni).

12. Mantenimento della certificazione

La certificazione della competenza dell'impresa ha validità di 5 (cinque) anni. Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.

In caso di eventuali approfondimenti/gestione segnalazioni (es.: reclami e/o ricorsi) uno degli esami documentali potrà essere sostituito con una verifica presso una sede operativa e/o presso il cliente (luogo dell'intervento tecnico effettivo).

TUV Italia si impegna a verificare nel ciclo di certificazione tutte le attività inserite nello scopo del certificato secondo quanto indicato nello Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018.

Almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, TUV Italia trasmette via posta elettronica un sollecito alla impresa certificata per richiedere l'invio della seguente documentazione:

1. la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
2. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, il certificato sarà comunque mantenuto. Nella successiva sorveglianza, l'impresa certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
3. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente;
4. la conferma della disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica.
5. i riferimenti, eventualmente aggiornati, delle procedure e/o istruzioni operative utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
6. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

In generale, le condizioni per il mantenimento della certificazione durante il quinquennio di validità prevedono che l'impresa:

- segnali tempestivamente all'ente le eventuali modifiche all'organizzazione che influiscano sui requisiti per il mantenimento della certificazione
- segnali tempestivamente ogni variazione del numero di personale certificato
- mantenga in esercizio la propria attività professionale con continuità;
- segnali ogni variazione significativa del volume di attività
- segnali all'ente gli eventuali reclami ricevuti;
- risolva tutti i reclami ricevuti;
- paghi le quote annuali come previsto dal tariffario di schema.

A seguito di eventuali comunicazioni, TÜV Italia valuta presso la propria sede le condizioni per il mantenimento ed eventuali modifiche alla registrazione.

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, TUV Italia deve ricevere dalla impresa certificata la documentazione prevista ai punti da 1. a 6. In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti da 1. a 6., TUV Italia sospenderà la certificazione entro 10 giorni successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.

Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, l'impresa non trasmette la documentazione prevista ai punti da 1. a 6., TUV Italia provvederà alla revoca del certificato. L'impresa, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione della verifica di certificazione).

In caso di esito positivo degli accertamenti, comunica all'impresa la sussistenza della certificazione ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di delibera/riesame della documentazione, TÜV Italia inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale di cui al DPR 146/2018 l'esito degli accertamenti, se la certificazione sia mantenuta, oppure sospesa o revocata.
In caso di revoca, l'impresa deve restituire il certificato a TÜV Italia.

13. Rinnovo della certificazione

Alla scadenza dei cinque anni TÜV Italia dovrà nuovamente effettuare la verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini delle attività oggetto di certificazione.

La presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del certificato.

TÜV Italia in occasione della verifica di rinnovo, dovrà esaminare e valutare, anche campionando la documentazione relativa agli interventi svolti, almeno i seguenti elementi:

- a. fatturato specifico dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza relativo alle attività coperte da certificazione;
- b. un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza;
- c. l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente (come sopra indicato);
- d. la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. TÜV Italia effettuerà un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che la stessa ha svolto.
- e. le procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- f. una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

TÜV Italia, in caso di esito positivo degli accertamenti, rinnova il certificato dell'impresa ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di delibera inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro telematico nazionale di cui al DPR 146/2018 le informazioni relative all'impresa che ha rinnovato il certificato e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

14. Trasferimento dei certificati

Il trasferimento di un certificato rilasciato ad un'impresa, può essere perfezionato a condizione che il certificato sia in stato di validità ossia che siano state svolte con esito positivo le verifiche di sorveglianza annuali. Non è possibile effettuare trasferimenti nel caso di certificati sospesi o revocati.

Ai fini del trasferimento da parte di un altro Organismo, TÜV Italia deve essere in possesso della seguente documentazione:

- a. stato di validità del certificato constatato attraverso il Registro telematico nazionale;
- b. dichiarazione dell'Organismo cedente circa la chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;

c. dichiarazione resa dall'impresa, in conformità agli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta di non avere in essere reclami e/o contenziosi legali relativi alle attività oggetto della certificazione.

L'Organismo cedente, entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, deve rendere disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione di cui sopra, TÜV Italia emetterà un certificato, secondo quanto previsto al punto "Delibera ed emissione del certificato", riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza dandone comunicazione all'Organismo cedente. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione, l'Organismo cedente revocherà il certificato. Il certificato, in ogni caso, non sarà considerato come un nuovo certificato.

Qualora TÜV Italia fosse l'Organismo cedente entro 30 giorni dalla data della richiesta di trasferimento, renderà disponibile la documentazione di cui al punto b. all'impresa richiedente ed entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'Organismo subentrante provvederà a revocare il certificato.

15. Requisiti specifici "Impresa individuale"

Nei casi in cui il titolare dell'impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come "Impresa individuale" potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l'esame della sola documentazione, a condizione che:

1. l'impresa:

- a. sia iscritta al Registro Imprese come impresa individuale;
- b. sia iscritta come impresa al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- c. abbia un fatturato specifico inferiore a 200.000 €. L'impresa, in fase di certificazione iniziale, deve comunicare un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

2. il titolare:

- a. sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 146/2018;
- b. sia certificato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 146/2018 per le attività nelle quali l'"Impresa individuale" intende operare (il titolare deve essere in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o di un certificato per il Regolamento (CE) n. 303/2008);
- c. in fase di sorveglianza e rinnovo, dichiarare di essere l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- d. disponga di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione come persona; per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), deve dimostrare di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- e. dimostri di avere a disposizione procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc...);
- f. dimostri di saper gestire gli eventuali reclami e ricorsi;
- g. in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta il documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata (titolare) invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui l'impresa individuale certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, il certificato sarà

comunque mantenuto. Nella successiva sorveglianza, l'impresa individuale certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato.

Il titolare della "Impresa individuale" deve fornire la documentazione di cui sopra richiamandola in una "autodichiarazione" redatta in conformità agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e comunque soggetta a verifica da parte del TUV Italia (nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa in tema di privacy) – modulo C06.

16. Variazione del certificato da "Impresa individuale" a "Impresa" e viceversa

L'"Impresa individuale", che ricade nei requisiti di "Impresa", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa".

TUV Italia, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, prima di procedere con la programmazione della verifica ispettiva dell'impresa presso un'unità locale della stessa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione, deve ricevere le seguenti informazioni:

- il fatturato specifico conseguito (anno precedente) e/o presunto (anno in corso) relativo alla/e attività coperta/e da certificazione;
- un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, l'impresa certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza.
- l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate dall'impresa, corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività conseguito (anno precedente) o presunto (anno in corso)
- disponibilità di idonei strumenti/attrezzature per svolgere le attività oggetto della certificazione e, per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica. Il CAB dovrà effettuare un controllo di congruità delle strumentazioni/attrezzature utilizzate dall'impresa in funzione della tipologia degli interventi che intende svolgere.
- procedure e/o istruzioni operative, eventualmente aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), nella quale l'impresa certificata dichiara di non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti sulla corretta esecuzione dell'incarico svolto inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso siano presenti reclami e/o ricorsi, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione degli stessi.

TUV Italia effettua una valutazione tale da soddisfare in modo completo ed esaustivo tutti i requisiti specificati nella normativa di riferimento.

La durata minima dei tempi di verifica sarà di almeno 2 ore effettive per la verifica presso una unità locale dell'impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione. I tempi di trasferimento saranno considerati come aggiuntivi.

A seguito di esito positivo della verifica, TUV Italia emette un certificato secondo quanto previsto al punto "Certificato" della sezione "Impresa" del presente documento riportando la data di "emissione corrente" con invariate la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non sarà considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato saranno verificate nel ciclo di certificazione.



La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dalle persone fisiche impiegate dall'impresa. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 l'impresa dovrà impiegare almeno una persona in possesso di certificato della Categoria I.

L' "Impresa", che ricade nei requisiti di "Impresa individuale", almeno 60 giorni prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato, può rivolgersi a TÜV Italia per chiedere la modifica del certificato dichiarando di ricadere nei requisiti di "Impresa individuale".

Il titolare dell'Impresa certificata deve fornire a TÜV Italia la documentazione prevista al punto "Requisiti specifici "Impresa individuale".

TÜV Italia, a seguito dell'accettazione da parte del cliente dell'accordo contrattuale aggiornato, in occasione della verifica di sorveglianza/rinnovo, verificherà la sussistenza di tale dichiarazione valutando anche le evidenze allegate.

A seguito di esito positivo della verifica della completezza e della congruità della documentazione, TÜV Italia emette il certificato, riportando la data di "emissione corrente" con invariata la data di rilascio e di scadenza. Il certificato emesso non sarà considerato come un nuovo certificato.

Le attività comprese nello scopo del certificato saranno verificate nel ciclo di certificazione.

La suddetta verifica tiene conto del certificato posseduto dal titolare dell'impresa individuale. In particolare, per le attività di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 il titolare dovrà essere in possesso di certificato della Categoria I.